

Al Sindaco del Comune di Verona Flavio Tosi

Agli Assessori componenti la Giunta comunale

Al Presidente della quarta commissione consiliare Ciro Maschio

Al Dirigente del settore Ambiente Andrea Bombieri

Ai Consiglieri comunali del Comune di Verona

Al Responsabile del Procedimento della commissione VIA del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Carlo Di Gianfrancesco

**Oggetto: Procedura VIA nodo VR - Ingresso ovest - Diffida**

I sottoscritti

**Daniele Nottegar** residente in

**Renato Peretti** “ “

**Vittorio Tonolli** “ “

**Giovanni Tezza** “ “

**Patrizia Bighignoli** “ “

**Tamanini Marco** “ “

**Tamanini Maddalena** “ “

residenti nel Comune di Verona diffidano i soggetti in indirizzo titolari di pubbliche funzioni al rispetto delle norme vigenti nelle procedure relative alla valutazione di impatto ambientale ed al rispetto delle norme del Codice Appalti per il progetto identificato con codice **CUP F81H91000000008**.

In via preliminare si eccepisce sull'assenza della valutazione ambientale strategica (VAS), riguardante il nodo di Verona. La procedura di VAS, di cui alla direttiva

2001/42/CE attivata dal MITT, in data 31 dicembre 2015 GU n 150 (Parte Seconda 31/12/2015) ha riguardato l'Allegato Infrastrutture, al DEF approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015. Opere, tra l'altro presenti sia nella delibera Cipe 26/2014 oltre, che nel Contratto di Programma Rfi/Mitt parte investimenti.

Il nodo di Verona non è presente in nessuno di questi strumenti di programmazione.

L'esistenza di un autonomo progetto preliminare approvato dal Cipe con delibera 10/2008 dimostra l'autonomia procedurale, come avvenuto per gli altri nodi, tra linea TAV e nodo ferroviario. Il Regolamento UE 1303/2013 stabilisce le disposizioni per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di Investimento con la introduzione della condizionalità ex ante, che per quanto riguarda il settore dei trasporti è rappresentato dalla VAS sullo strumento di pianificazione, che nel caso specifico è l'Allegato Infrastrutture. L'assenza della procedura di VAS rende nullo ai sensi del comma 5 art 11 Dlgs 152/2006 le determinazioni assunte come da comma 5, art 11 Dlgs 152/2006 "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Tale nota sarà inviata anche alla Commissione UE e all'Ufficio Europeo, per la Lotta Antifrode. (OLAF).

Osserviamo, che è vigente il Dlgs 50/2016 e che riguardo alla procedura di VIA annulla la legge 443/2001 e rinvia, a quanto disposto dal Dlgs 152/2006. Il Ministero delle Infrastrutture in conformità a un PARERE dell'ANAC espresso con delibera n. 924 del 7.9.2016, in risposta ad una specifica richiesta dell'Ufficio Legislativo del MIT, ha evidenziato che "i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatici approvati e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente". I sottoscritti impugneranno nelle sedi competenti questo parere espresso da un organo non costituzionale, che, di fatto, modifica una legge dello Stato e, che lede alcuni diritti e interessi legittimi dei cittadini. Ammettendo anche la procedura della previgente normativa (legge obiettivo e vecchio codice appalti) si osserva il mancato rispetto delle direttive, che disciplinano la valutazione d'impatto ambientale e segnatamente:

a) "spezzettamento del progetto unico di nodo" evitando, in tal modo di valutare l'effetto cumulativo dell'impatto ambientale anche rispetto ad altri progetti nella stessa zona evitando la gestione del cosiddetto "salami slicing". Richiamiamo a tal fine la dichiarazione d'illegittimità di spezzettamento di un unico progetto espressa dal Consiglio di Stato (Sentenza Sezione IV n 36 del 9 gennaio 2014). A prescindere

quindi dalle altre considerazioni la frammentazione anche nel nome “ Nodo Ovest” costituisce un’illegitimità ai fini della VIA. Si rappresenta infine che con l’art 14 della legge 114/2015 è stato delegato il Governo al recepimento della nuova direttiva sulla Via la 2014/52/UE, che vieta espressamente la frammentazione dei progetti;

b) ai sensi dell’art 21 Dlgs 152/2006 la procedura di VIA (esperita sul SIA e le osservazioni) ESIGE di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto compresa la “ non realizzazione “ (opzione zero). Obbligo tra l’altro sancito nella sentenza n 333 dell’8 marzo 2013 del TAR Veneto. Assente nel SIA tale obbligo normativo.;

c) Il DPCM 27 dicembre 2012 definisce nell’Allegato I “ Componenti e Fattori Ambientali” , lettera b) ambiente idrico e nell’ Allegato II la “ Caratterizzazioni ed analisi dei componenti e dei fattori ambientali nella “ lettera B) relativamente al punto 2 e alle lettere a, b , c e d ( Le analisi dei corpi idrici). Gli organismi tecnici, sono obbligati, a verificare la corrispondenza dei dati del progetto, per quanto concerne la componente ambientale , alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore , il corretto utilizzo delle tecniche di rilevazione e previsione usate in relazione agli effetti ambientali e alla tutela della salute umana. In Veneto vanno verificati nella rete superficiale idrografiche e nelle acque sotterranee la presenza dei PFAS nei limiti della norma. I PFAS nella loro componente PFOS sono soggetti, a restrizioni e indicati nell’allegato XVII al regolamento REACH. Il Regolamento UE n 944/2013 classifica il PFOA come tossico per la riproduzione (categoria 1 B) . La direttiva 2013/39/UE include il PFOS nella lista delle sostanze pericolose prioritarie per le acque . Nel luglio dello scorso anno nell’ambito del recepimento della direttiva 2014/80/UE e relativamente alla qualità delle acque sotterranee, i pfas sono stati computati nei limiti di concentrazione. Il DM del 6 luglio 2016 include nella tabella 3 della parte A dell’Allegato I ( parte terza ) Dlgs 152/2006 le sostanze perfluoroalchiliche ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Il PFOS comunque è stato classificato sostanza pericolosa prioritaria dalla direttiva 39 del 2013 e recepita attraverso il Dlgs 172 del 2015. Infine la certificazione di pericolosità e supposta probabile correlazione con alcuni decessi come da documento allegato edito dalla Regione Veneto area sanità , firmata dal direttore generale Domenico Mantoan;

d) ai sensi del comma 4 del Codice Ambiente in relazione alla valutazione di impatto ambientale dispone che “ la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita (..)”. Riguardo alle disposizioni del Codice Appalti, concernente la validazione e verifica del progetto di cui agli art 93 e 112 (vecchio codice; art 26

comma 6 Dlgs 50/2006) si osserva il mancato riscontro nella documentazione.. La qualità dell'opera e la conformità alle norme ambientali e urbanistiche sono oggetto di verifica di cui all'art 93 Dlgs 163/2006 e applicando i criteri del regolamento attuativo del codice appalti , il DPR 207/2010. La verifica nel progetto di cui sopra spetta, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato XXI all'art. 164 codice appalti e ai sensi dell'art. 47 dpr 207/2010 e ss. mm., all'unità tecnica della stazione appaltante accreditata quale organismo di ispezione di tipo B dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o da altro ente idoneo da accreditare, in conformità alla nuova norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 entrata in vigore definitivamente nel marzo 2015. Per il supposto progetto di “ aggiornamento e attualizzazione del progetto (preliminare) approvato dal Cipe nel 2004 “ l'organismo di ispezione accreditato alla verifica di tutti gli elementi essenziali di cui deve constare il progetto definitivo è l'unità tecnica di Italferr o RFI spa. Il responsabile dell'organismo avrebbe dovuto sottoscrivere la relazione finale attestante l'esito della verifica e la conformità alle norme. Verbale da depositare al MIT, al Ministero dell'Ambiente ed al Comune di Verona.

Nella documentazione prodotta dal proponente, non è stato possibile trovare questo documento attestante lo svolgimento della predetta verifica. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi. Verifica che assume ancor più un'importante valenza alla luce del grave e diffuso inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, che interessano la rete idrografica superficiale e le acque sotterranee e i rilevati prelevi di acqua, per l'attività dei cantieri richiesti dalla realizzazione dell'opera. Alla presenza di tali inadempienze e potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente si avvertono i soggetti in indirizzo che saranno ritenuti corresponsabili per danni biologici e patrimoniali che potessero insorgere come effetto di una procedura di VIA non coerente con le finalità di prevenzione e precauzione codificate in norme interne e comunitarie.

Verona, 6 febbraio 2017